

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione foreste
3003 Berna

Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva, modifica dell'ordinanza sulle foreste

Indagine conoscitiva

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo innanzitutto per averci invitati a partecipare alla consultazione su questo importante tema che concerne la flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva.

Come ben sapete, il nostro cantone è molto toccato da questa tematica ed anche in relazione agli ultimi dati dell'Inventario forestale nazionale il sud delle Alpi è una delle regioni dove la superficie boschiva è progredita in modo più importante negli ultimi anni.

A titolo informativo va senz'altro fatto rilevare come il fenomeno della progressione della superficie forestale, nel nostro cantone, è dovuto in particolare all'abbandono, da parte dell'attività agricola, di tutta una serie di superfici situate in special modo nella fascia collinare, montana ed alpestre del territorio. Si tratta di un fenomeno naturale, dovuto alle modifiche in atto nel settore agricolo ma anche in generale nella nostra Società, che sono difficilmente gestibili.

Nel quadro appena descritto rientra anche l'obiettivo, che il nostro Cantone ritiene importante, di conservare le costruzioni rurali (rustici) situate fuori zona edificabili.

A questo scopo negli scorsi anni è stato elaborato e posto in vigore uno specifico Piano di utilizzazione cantonale (PUC-PEIP), volto a permettere la trasformazione di questi edifici da agricoli ad abitativi e favorendo in questo modo la cura del territorio (e il rallentamento dell'avanzata del bosco) attorno agli stessi.

Alcune norme di attuazione del Piano appena citato prevedono che il Cantone possa intervenire, in termini sussidiari e nei limiti delle risorse a sua disposizione, a sostegno degli agricoltori e dei proprietari dei rustici, a tutela di un paesaggio differenziato e di qualità.

Malgrado quanto appena esposto e pur riconoscendo la validità della modifica di legge posta in consultazione, è comunque probabile che nel nostro Cantone la tendenza in atto non potrà purtroppo essere corretta in modo significativo.

In questo senso a quanto già intrapreso dal nostro Cantone per cercare di arginare questo fenomeno, ci chiediamo se non è il caso che anche la Confederazione sostenga finanziariamente quelle misure atte ad arginare e contenere il fenomeno, perlomeno laddove lo stesso è particolarmente marcato.

D'altronde, va pure ricordato come di fatto nel nostro cantone è ormai più di un decennio che non si eseguono più dei compensi reali, se non in casi molto particolari soprattutto legati alla ricostituzione di boschi con particolare funzione di protezione, ma malgrado questo la superficie boschiva è continuata a crescere.

La Conferenza dei Direttori forestali dei Cantoni (CDFo), nella sua seduta del 9 novembre 2012, dopo aver sentito il parere della Conferenza degli ispettori forestali cantonali Capi servizio (CIC), ha sottoscritto le proposte contenute nel vostro progetto di modifica dell'Ordinanza sulle foreste.

Da parte nostra, pur con le riserve del caso, messe in evidenza in apertura di questa presa di posizione, non possiamo che sottoscrivere le modifiche proposte, permettendoci comunque di formulare le osservazioni seguenti.

O Fo Art. 8a (nuovo) Zone con area forestale in crescita

LFo (Art. 7 cpv. 2 lett. a)

Dopo aver consultato l'Ufficio federale, i Cantoni designano le zone con area forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell'insediamento e dell'utilizzazione.

Da parte nostra concordiamo con la formulazione di questo articolo. I cantoni dovranno di conseguenza definire il loro specifico iter procedurale, prima di poter concretizzare questa modifica dell'Ordinanza.

Ci permettiamo in questo senso chiedere che la Confederazione non intervenga con ulteriori regole o direttive in merito, ma lasci ai cantoni di definire appunto, in base alle loro caratteristiche territoriali e boschive, le modalità per poter concretizzare quanto previsto dall'articolo in questione.

O Fo Art. 9 cpv. 2 (nuovo) Zone con area forestale in crescita

LFo Art. 7 cpv. 2, lett. b

Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso di superfici per l'avvicendamento delle colture.

Vale qui la pena di ricordare, come giustamente ripreso anche nel testo di accompagnamento del progetto di Ordinanza, che la rinuncia al compenso in natura può essere disposta solo in via eccezionale e non può divenire la regola. In questo senso, con questo capoverso dell'articolo, si fa rimarcare come, al fine di preservare le terre coltivate, ci si concentri in modo particolare sulle superfici per l'avvicendamento delle colture, andando così a meglio precisare quanto indicato nell'articolo di legge, coerentemente tra l'altro con i contenuti degli interventi di diversi parlamentari al

momento del dibattito che ha condotto all'approvazione delle modifiche legislative, che indicavano appunto di voler privilegiare le superfici per l'avvicendamento colturale.

Ofo Art. 9bis (nuovo) Rinuncia al rimboschimento compensativo

LFo (Art. 7 cpv. 3 lett. b)

In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte da bosco.

In questo caso riteniamo che sia necessaria una precisione nel testo dell'Ordinanza come segue:

*In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che, **a seguito della dinamica dei flussi delle acque**, non possono più essere ricoperte da bosco.*

Per questi progetti è a nostro avviso inoltre auspicato che si possa procedere ad una semplificazione delle procedure di concessione del dissodamento, per non ritardare la realizzazione di questi progetti. Infatti, in questa valutazione si deve tener conto che questi progetti già vengono valutati internamente all'Amministrazione nell'ambito di una procedura coordinata.

Ofo Art. 11 cpv. 1

Su notificazione dell'autorità forestale cantonale competente, nel registro fondiario va iscritto l'obbligo di realizzare:

- a. un compenso reale in natura o provvedimento a favore della protezione della natura e del paesaggio*
- b. un rimboschimento compensativo a posteriori in caso di cambiamenti dell'utilizzazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4LFO.*

Condividiamo questo articolo. Infatti, l'iscrizione nel registro fondiario permette di garantire la sicurezza del diritto ed è quindi molto importante.

Ofo Art. 12a (nuovo) Aree con un margine statico della foresta al di fuori delle zone edificabili

LFo (Art. 10 cpv. 2 lett. b)

Il Cantone determina nel Piano direttore cantonale le zone nelle quali intende impedire l'avanzamento della foresta.

Da parte nostra la proposta di articolo viene salutata positivamente. Riteniamo pure che il Piano direttore costituisca lo strumento corretto per definire queste aree.

In relazione proprio a quest'ultimo aspetto, ci teniamo a ribadire come nel nostro cantone disponiamo già da più di un decennio di uno strumento che, a conti fatti, non è che fino ad ora abbia dato dei risultati molto soddisfacenti.

Infatti, nel nostro Cantone possono essere concessi, se indispensabili alla gestione aziendale agricola e se contribuiscono alla cura ed alla salvaguardia del paesaggio rurale (art. 11 Regolamento LCFo), dei dissodamenti a scopo agricolo che proprio per questa particolarità non necessitano di essere compensati. Essi hanno validità limitata (essendo di natura temporanea) e nel Registro fondiario dev'essere iscritta la menzione che, alla cessione dell'attività agricola, il fondo ridiventa bosco.


Purtroppo questo strumento non ha fino ad ora portato a grandi risultati, in quanto il settore agricolo, non ha fino ad ora mostrato grande interesse verso questa possibilità.

In questo senso, nutriamo quindi evidentemente qualche dubbio, peraltro indicato anche dalle Autorità federali nel testo che accompagna l'Ordinanza, che questo nuovo strumento proposto all'art. 12a possa portare veramente a dei risultati positivi. Riteniamo comunque che l'esercizio vada fatto, in modo serio e con il coinvolgimento di tutti i partner interessati. Per i bilanci sui risultati del provvedimento ci si potrà esprimere solo in futuro.

Con queste considerazioni vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i nostri cordiali saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

Divisione dell'ambiente

Sezione forestale

Sezione agricoltura

Ufficio dei corsi d'acqua

Deputazione ticinese alle Camere federali